

## Cassazione civile sez. I - 24/01/2023, n. 2072

### Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO	Maria	-	Presidente	-
Dott. TRICOMI	Laura	-	Consigliere	-
Dott. CAIAZZO	Rosario	-	Consigliere	-
Dott. CAPRIOLI	Maura	-	Consigliere	-
Dott. FIDANZIA	Andrea	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2419/2020 R.G. proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE CELIDONE  
25, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINI MARCO  
(CSTMRC62S25H501T) che lo rappresenta e difende;  
- ricorrente -  
contro

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. CADLOLO,  
21, presso lo studio dell'avvocato C.L.  
(CNCLTZ57C66H5013) che la rappresenta e difende  
-controricorrente-

nonché contro

SINDACO DEL COMUNE DI (Omissis), PM PRESSO IL TRIBUNALE PER I  
MINORENNI DI ROMA;

-intimati-

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 51985/2019 depositata  
il 06/12/2019.

All'esito della discussione orale tenuta all'udienza pubblica, udita  
la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dalla  
Presidente MARIA ACIERNO.

### FATTI DI CAUSA

1. Su ricorso del PM, il Tribunale per i minorenni di Roma ha aperto un procedimento volto a verificare lo stato di abbandono del minore S.U. (nato il (Omissis) e riconosciuto solo dalla madre), alla luce dell'inadeguatezza della madre S.L. a prestargli la dovuta assistenza materiale e morale e dei precedenti interventi provvisori disposti a sua protezione. Infatti, nell'ambito di tale procedimento, inizialmente aperto nell'interesse delle minori T.A. e V.G., sorelle del piccolo S.U., e solo successivamente esteso a quest'ultimo (in seguito al suo

immediato ricovero presso il reparto di terapia subintensiva neonatale dell'Ospedale (Omissis) di Roma con diagnosi di "ematemesi in madre tossicodipendente"), il Tribunale sospendeva la responsabilità genitoriale della madre S.L. anche sul minore S.U., collocandolo in una casa famiglia (separatamente dalle sorelle e dalla madre, a loro volta collocate in un'altra casa famiglia), nominava tutore provvisorio del minore il Sindaco di (Omissis), regolamentava le modalità di visita materna (una volta a settimana), nominava curatore speciale l'Avv. C.L., chiedeva al ser.D (che aveva precedentemente preso in carico la madre per la disintossicazione) un nuovo monitoraggio, nonché ai Servizi sociali, agli operatori della casa famiglia ed ai sanitari del Centro (Omissis) una relazione aggiornata di valutazione della condotta materna. All'esito dell'istruttoria e dell'udienza collegiale, il Tribunale, con sentenza 136/2019, dichiarava lo stato di adottabilità del minore.

2. Avverso tale sentenza proponeva gravame la sig.ra S., chiedendo in rito la nullità del procedimento per non essere stata consentita la partecipazione dei parenti materni e, nel merito, la revoca dello stato di adottabilità del figlio per insussistenza del requisito dello stato di abbandono. A tal proposito, l'appellante sosteneva che il Tribunale avesse fondato la decisione utilizzando acriticamente le relazioni dei Servizi Sociali, del Centro (Omissis) e del responsabile della struttura di accoglienza del minore, in cui, tra l'altro, era esposta una ricostruzione non oggettiva dei fatti, erano evidenziate solo fragilità recuperabili, senza alcun grave elemento sintomatico di uno stato di abbandono e, inoltre, gran parte dei comportamenti materni, ritenuti sintomo di disinteresse per il figlio, erano in realtà dovuti al grave stato di turbamento emotivo causato dal complesso degli eventi accaduti. Ancora, affermava di aver recuperato in buona parte le sue fragilità, di lavorare come barista e addetta alle pulizie, di vivere in un appartamento pagandone regolarmente il relativo canone di locazione, di avere una rete familiare presente in quanto aiutata dalla madre, dagli zii e dal proprio fratello, il quale nel frattempo era divenuto affidatario di sua figlia V.G..

3. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 7559/2019, ha rigettato l'impugnazione, confermando la decisione di primo grado. A sostegno della decisione ha evidenziato: in primo luogo, "un comportamento disfunzionale materno grave ed irrecuperabile in tempi congrui rispetto alle esigenze del minore" (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). In particolare l'appellante, "con comportamenti risalenti anche a diversi anni prima della nascita del piccolo S.U., nonché in prossimità del parto ed anche successivamente, ha dimostrato di essere profondamente abbandonica, esprimendo una volontà di riparazione dei danni cagionati allo stesso che è rimasta e continua a rimanere vuota di contenuto, in quanto non supportata da alcun serio impegno rispetto ai bisogni ed alle aspettative del minore, istituzionalizzato dalla nascita" (cfr. pag. 7 della sentenza d'appello); in secondo luogo, l'inesistenza di una rete familiare accidentale, dal momento che "nessuno dei parenti della madre risultava essersi preoccupato di far visita al minore durante le settimane in cui era in terapia subintensiva in ospedale né di aver chiesto informazioni riguardo al suo stato di salute e di crescita durante la

permanenza presso la casa famiglia né, infine, di essersi costituiti nel giudizio di adottabilità al fine di manifestare la loro disponibilità a prendersene cura" (cfr. pag. 10 della sentenza d'appello).

4. Contro la sentenza della Corte d'Appello, la sig.ra S. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Avv. C.L., curatore speciale del minore. Il Sindaco del Comune di (Omissis), quale tutore provvisorio del minore, è rimasto intimato.

5. Con ordinanza interlocutoria del 16 maggio 2022, la Sesta Sezione civile di questa Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio ex art. 380 bis. C.p.c. a fronte della problematicità della vicenda in esame, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la sua discussione nella pubblica udienza della Prima Sezione civile.

6.11 PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 3 c.p.c., della L. n. 184 del 1983, art. 8, per aver la Corte d'appello errato nel dichiarare lo stato di adottabilità del minore, stante l'assenza dei presupposti necessari a ravvisare l'esistenza di uno stato di abbandono materiale e morale del minore. In particolare, la ricorrente ha ritenuto che il giudice di secondo grado avrebbe fondato le valutazioni della condotta materna solo su fatti pregressi (relazioni prodotte dal Centro (Omissis), dai Servizi Sociali e da un'ammissione rassegnata dalla madre stessa nell'atto di impugnazione), senza alcuna considerazione attuale della persona e senza formulare un giudizio prognostico circa la possibilità di recupero delle capacità genitoriali della stessa, nell'esclusivo interesse del minore di poter vivere con la propria famiglia di origine;

con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 3 c.p.c., della L. 184/1983, art. 12, per non aver la Corte d'appello convocato i parenti materni del minore nonostante "la famiglia della ricorrente non fosse rimasta aliena alla vicenda in esame" (cfr. pagg. 16 e 17 del ricorso) e fosse stata risolutiva nella presa in carica della sorella minore V.G., la quale era stata affidata alla famiglia del fratello della ricorrente.

8. Occorre rilevare l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto le censure prospettate non integrano una violazione di legge (rectius, L. n. 184 del 1983 art. 8), ma si traducono in motivi di merito diretti a fornire una valutazione dei fatti alternativa rispetto a quella insindacabilmente svolta dalla Corte d'appello nel provvedimento impugnato, peraltro adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di uno stato di abbandono del minore da parte della madre. Secondo un consolidato orientamento di legittimità: "Lo stato di

abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorché i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, considerati in base ad una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito" (Cass. Ord. n. 11171 del 2019). Ed inoltre "il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori" (Cass. Sent. n. 24445 del 2015). In tal senso, nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che la Corte d'appello abbia, in primo luogo, fondato il giudizio sulla situazione di abbandono in base ad una valutazione dei comportamenti materni legata al parametro dell'attualità, così come richiesto dagli orientamenti giurisprudenziali di legittimità (da ultimo, Cass. Ord. n. 24717 del 2021) nonché dai principi espressi dalla Corte EDU (Sent. del 13/10/2015-caso S.H. contro Italia). Al riguardo, si è osservato che: "l'odierna appellante, con comportamenti risalenti anche a diversi anni prima della nascita di S.U., nonché in prossimità del parto e successivamente, ha dimostrato di essere profondamente abbandonica, esprimendo una volontà di riparazione dei danni oggettivamente cagionati che è rimasta e continua a rimanere vuota di contenuto, non supportata da alcun serio impegno e quindi in contrasto con i tempi di crescita del figlio S.U." (cfr. pag. 7 della sentenza).

In secondo luogo, emerge che la Corte d'appello abbia formulato un effettivo giudizio prognostico circa le dedotte possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte della madre, ritenuto regressivo a fronte di "un comportamento disfunzionale materno grave ed irrecuperabile in tempi congrui rispetto alle esigenze del minore" (cfr. pag. 7 della sentenza). Più precisamente: "alcuni dati storici, a prescindere dalle valutazioni del Centro (Omissis) e degli assistenti sociali, rendono pienamente condivisibile la statuizione di primo grado e del tutto superflua la ctu in quanto, letti in connessione, evidenziano un comportamento disfunzionale materno grave ed irrecuperabile in tempi congrui rispetto alle esigenze del minore" (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza).

9.1 secondo motivo di ricorso deve essere rigettato dal momento che la Corte d'appello, nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 10 della sentenza), ha evidenziato da un lato un completo disinteresse da parte dei parenti materni a prendersi cura del piccolo S.U. e dall'altro l'assenza di rapporti significativi con il minore, quali presupposti necessari a disporre la convocazione in giudizio, così come richiesto dalla L. n. 184 del 1983, art. 12 e dal più recente orientamento di questa Corte, secondo cui: "In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell'adottando, ove esistenti, sono le sole parti necessarie e formali dell'intero procedimento e quindi litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello,

quand'anche in primo grado non si siano costituiti, nonché unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti, poiché la convocazione dei parenti entro il quarto grado è richiesta solo in mancanza dei genitori e sempre che tali familiari abbiano rapporti significativi con il minore, sicché, ove i genitori del minore siano stati già sentiti nel corso del giudizio, la mancata audizione di parenti entro il quarto grado, per di più in difetto di specifiche indicazioni circa la sussistenza di rapporti significativi intrattenuti con il minore, non può avere conseguenza alcuna sulla legittimità del procedimento" (Cass. Sent. n. 15369 del 2015).

10.11 ricorso in conclusione deve essere rigettato. Alla luce dei diritti in gioco si ritiene di compensare le spese processuali.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2023